

Roma, 23 febbraio 2018

Spett.le AGID Agenzia per l'Italia Digitale

Via List 21 00144 ROMA

**Oggetto: istanza circa l'esclusione del dominio ".gov.it" per Istituzioni scolastiche**

Spett.le Agenzia per l'Italia digitale,

questa organizzazione sindacale (ANP, Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola), la più rappresentativa della dirigenza delle scuole, a fronte di numerose richieste provenienti da tutta Italia, dai dirigenti scolastici iscritti, chiede di rivalutare con urgenza la decisione di escludere le Istituzioni scolastiche dall'utilizzo del dominio di terzo livello ".gov.it", così come previsto dalla determinazione n. 36 del 2018 di codesta Agenzia.

In tale determinazione si dispone al punto 1: *"L'assegnazione dei domini di terzo livello nel dominio ".gov.it" è riservata alle sole amministrazioni centrali dello Stato indicate all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e pubblicate annualmente in G.U."*

E ciò - si apprende - sulla base della *"nota del Responsabile dell'Area "Soluzioni per la pubblica amministrazione" firmata in data 16 novembre 2017 che, in attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale per l'informatica 2017-2019, già richiamato, propone l'assegnazione del dominio ".gov.it" alle sole amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escludendo l'assegnazione del dominio ".gov.it alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche amministrazioni territoriali"* (ultima premessa della determinazione).

Si formulano al riguardo le seguenti considerazioni:

- 1) il riferimento normativo operato all'art. 1 della L. n. 196 del 2009, cui codesta Agenzia ha ritenuto di rinviare per la determinazione dell'ambito oggettivo della propria determinazione, **conduce alla soluzione opposta a quella prescelta**. La ricognizione operata infatti dall'ISTAT ai sensi del terzo comma della citata disposizione (da ultimo, il Comunicato ISTAT 29 settembre 2017, pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2017) considera (nota 5) le istituzioni scolastiche e le istituzioni dell'AFAM quali "unità locali" del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. E ciò fa distinguendo nettamente tali enti dalle Università e dagli istituti universitari pubblici. Tale distinzione, sul piano giuridico, è infatti perfettamente coerente con il diverso regime di autonomia amministrativa e finanziaria che la legislazione vigente assegna agli enti del primo tipo (istituzioni scolastiche ed AFAM) rispetto a quelli del secondo (istituzioni universitarie). Per convincersi di ciò basta confrontare da un lato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regola



l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e la L. 21 dicembre 1999, n. 508 che ha dettato la riforma degli enti AFAM, rispetto al quadro giuridico dettato da ultimo dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240 in cui si muovono le istituzioni universitarie statali.

- 2) Sempre dal punto di vista giuridico, si osserva che **le Istituzioni scolastiche statali sono Amministrazioni dello Stato** (si veda anche l'art. 7, ultimo comma, del citato DPR n. 275/1999 che infatti attribuisce alle stesse la difesa obbligatoria dell'Avvocatura dello Stato ex art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1633). Sul punto potrà essere utile richiamare anche le ricadute di tale presupposta qualificazione in termini di controlli finanziari (si veda ad es. la circolare MEF n.16/2003 [http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2003/Circolare-n.-16-2003.doc\\_asc1.PDF](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2003/Circolare-n.-16-2003.doc_asc1.PDF)). Ma, soprattutto, in tal senso, pare risolutivo ricordare il disposto del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che così dispone: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.
- 3) Si osserva allora che, se il dominio “gov.it” è anche strumento di rappresentazione non solo e non tanto delle funzioni esercitate dall'ente quanto, piuttosto, della “statalità” di questo, le Istituzioni scolastiche non possono essere equiparate ai fini di che trattasi agli enti locali o alle aziende sanitarie locali, risultando sulla base del diritto positivo che solo le prime e non anche le seconde sono “amministrazioni dello Stato”, con la conseguenza che escludere le Istituzioni scolastiche statali da tale dominio renderebbe un falsata informazione agli utenti della rete.
- 4) Risulta dalle premesse della citata determinazione che *“il dominio di secondo livello (SLD) “.gov”, quando utilizzato, individua in ambito UE e USA (come primo livello) unicamente le amministrazioni centrali dello Stato, con l'eccezione del Regno Unito, e non già indistintamente qualunque amministrazione pubblica centrale e locale comprese le istituzioni scolastiche (per le quali è utilizzato il SLD “.edu”) come invece avviene oggi in Italia”*. Tale assunto non ha alcun fondamento giuridico legato al nostro ordinamento e soprattutto, a questo punto, si rischia di creare una notevole incertezza nell'identificazione dei siti ufficiali delle P.A. A tal riguardo la Corte dei Conti ha più volte riconosciuto che la lesione del valore costituito dall'immagine e dal prestigio dello Stato (e di un qualsiasi ente pubblico) costituisce danno risarcibile e, quindi, riconosce come fonte di responsabilità anche la lesione dell'identità, del buon nome, della reputazione e della credibilità della P.A. (Corte dei Conti, sez. riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003).
- 5) La decisione presa con la determinazione n. 36/2018 comporterà un ulteriore aggravio di lavoro per le scuole che, come noto, hanno strutture spesso ridotte a poche unità, devono far fronte alla continua riduzione del personale di segreteria, non hanno competenze



adeguate al loro interno, hanno bilanci che non permettono agevolmente di ricorrere a professionalità esterne. Il tempo complessivamente dedicato a questa operazione non sarà insignificante e graverà, ancora una volta, sulle scuole: si pensi solo a tutte le implicazioni che dovranno fronteggiare le scuole, che avevano personalizzato gli indirizzi e-mail con il “.gov”, in riferimento alla gestione della sezione Amministrazione Trasparente e dell’Albo on line.

**Con la presente, pertanto, si chiede un incontro urgente con la scrivente Associazione per affrontare la questione, anche in considerazione della necessità di non aggravare la già difficile situazione dei dirigenti scolastici e delle istituzioni scolastiche da loro dirette.**

**Contestualmente, si formula con la presente, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, formale istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento che ha portato alla assunzione della Delibera n. 36 del 2018, con la motivazione che la decisione in esame, vista la mancanza di competenze interne delle Istituzioni scolastiche, aggrava indebitamente il lavoro dei dirigenti scolastici, rappresentati da questa Associazione, che dovranno cimentarsi in attività complesse e non previste dalle leggi.**

In attesa di un urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente Anp

Antonello Giannelli